



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 21 gennaio 2019

Richiesta di parere del Comune di Valsamoggia (BO)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26

marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Valsamoggia (BO) del 12 ottobre 2018, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Emilia-Romagna in data 26 novembre 2018, acquisita a prot. CDC n. 4331;

Visto il parere del gruppo di lavoro tecnico istituito presso il suddetto Consiglio delle Autonomie locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 3 del 18 gennaio 2019, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

Considerato in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Valsamoggia (BO), ha inoltrato a questa Sezione, anche per mezzo del Consiglio delle Autonomie locali, una richiesta di parere in merito alla possibilità per l'Ente, visto il disposto dell'art. 241, comma 7, del d.lgs. 267/2000, di provvedere alla rideterminazione del compenso attribuito all'Organo di Revisione in considerazione del fatto che dall'1 gennaio 2018 i compensi non sono più soggetti al taglio del 10% previsto dall'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, il Comune di Valsamoggia, istituito dall'1.1.2014 mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno con Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 27 in pari data, precisa che: con Decreto del Commissario Prefettizio prot. 8937 del 28.02.2014 di nomina del primo Organo di Revisione del Comune di Valsamoggia era stato stabilito, in via provvisoria, il compenso spettante all'organo di revisione nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione e in ragione del mutamento dei parametri di riferimento conseguenti al processo di fusione, tra i quali in particolare si segnala la modifica della composizione dell'organo da monocratico a collegiale. Il compenso veniva stabilito in € 6.713,00 precisando inoltre che, essendo il Comune di Valsamoggia Ente di nuova istituzione, non era possibile prendere a riferimento il compenso al 30 aprile 2010 per cui il limite stabilito

dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, non poteva che essere calcolato con riferimento al compenso base massimo annuale per ciascun componente fissato con DM Interno 20.05.2015 di € 10.020,00; con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28/07/2015, il compenso stabilito in via provvisoria con l'atto di cui sopra è stato rideterminato in € 8.444,00 in misura inferiore al limite massimo decurtato del 10%; infine, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2017 di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 15 aprile 2017 al 14 aprile 2020 il compenso è stato determinato nella stessa misura di quello attribuito al precedente Collegio dando atto che ciò avviene nel rispetto della normativa.

Diritto

I. L'articolo 7, comma 8, legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo - attribuisce alle Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminare all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la verifica della sussistenza dei presupposti soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni) per l'ammissibilità del richiesto parere.

In relazione ai predetti presupposti si richiamano l'atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, la deliberazione n. 5/AUT/2006 emessa dalla Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006 e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 emessa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di Controllo, intervenute sulla questione nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sulla scorta dei quali ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

1) la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati alla richiesta (Regione, provincia, comune);

2) il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, quale definita dai sopra richiamati atti di indirizzo, che può assumere un "ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010);

Successivamente, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha operato importanti precisazioni rilevando come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre "all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente" , anche l'attinenza del quesito proposto ad "una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali". E' stato, altresì, ribadito come "materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica - in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica": solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica.

3) il quesito deve avere rilevanza generale, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte e non deve riguardare indagini in corso della Procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa. Ciò in quanto è da escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa dell'Ente che ricade nella esclusiva competenza

dell'autorità che la svolge. In sostanza, in termini di ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve dare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero determinare una sorta di inammissibile sindacato su un'attività amministrativa in fieri, ma individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015).

In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile in quanto proveniente da uno dei soggetti istituzionali espressamente legittimati dalla vigente normativa, ossia il Comune, e a firma dell'organo rappresentativo dello stesso, il Sindaco.

In relazione al secondo profilo considerato che la richiesta attiene alla possibilità per l'Ente di provvedere alla rideterminazione del compenso attribuito all'Organo di revisione, appare senza dubbio ascrivibile alla materia della contabilità pubblica.

Circa il terzo dei profili considerati, la concreta formulazione del quesito impedisce a questo Collegio, alla luce della rammentata delimitazione delle competenze della Corte nell'ambito dell'attività consultiva (che non consente di sindacare nel merito le scelte dell'ente, né tantomeno valutare l'esistenza dei presupposti che consentono di esprimersi sulla legittimità dell'azione amministrativa gestionale già posta o che verrà posta in essere), di esprimersi in termini puntuali e specifici. Questa Sezione prenderà pertanto in esame il quesito formulato dal Comune di Valsamoggia, astraendolo da ogni riferimento alla fattispecie concreta sottostante, ed offrendo esclusivamente una lettura interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto: limitandosi a fornire cioè unicamente i principi utilizzabili nella fattispecie, nel quadro sistematico ed interpretativo delle disposizioni normative disciplinanti la materia, ma nel contempo evitando qualsiasi rischio di un inserimento nei processi decisionali dell'ente richiedente. Costituisce, infatti, *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro di norma originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo, al contrario, essere rivolta a conseguire indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale.

II. A tale proposito, appare necessario sintetizzare il quadro normativo di riferimento concernente i compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali. La norma principale è l'art. 241 del TUEL, la quale prevede che "1. *Con decreto*

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina."

Dalla predetta norma si desume che il legislatore ha delegato ad una norma di rango secondario la determinazione dell'importo del compenso spettante ai revisori dei conti e nello specifico ad un decreto ministeriale al quale è demandato il compito di determinare i limiti massimi del compenso base spettante ai predetti soggetti, prendendo quali parametri oggettivi di riferimento la classe demografica e le spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

L'attuazione del precetto sopra indicato si è avuta, sino al 31/12/2018,

con il DM del 20 maggio 2005; successivamente è entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2019, il decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018 concernente, per l'appunto, l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione ai parametri di cui all'art. 241 TUEL.

Analogamente a quanto già previsto all'art. 1 comma 3 del DM 20/05/2005, l'art. 1 comma 3 del citato DM del 21/12/2018, prevede che *"l'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo"*: il successivo articolo 4 stabilisce che i limiti massimi di cui agli artt. 1 e 2 decorrono dal 01/01/2019.

In combinato disposto con le norme sopra citate, deve leggersi anche l'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, il quale prevedeva una riduzione automatica del 10% dei compensi dei revisori rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010: esso stabiliva che i compensi non potessero comunque superare (sino al 31/12/2017) gli importi risultanti alla data del 30/04/2010.

La norma, infatti, espressamente statuiva che *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio"*.

Il termine sopra riportato del 31/12/2017, originariamente fissato al 31/12/2013, è stato successivamente - di anno in anno - prorogato rispettivamente dall'art. 1, comma 10, D.L. 150/2013, conv. con mod. dalla L. n. 15/2014, dall'art. 10, comma 5, D.L. 192/2014, conv. con mod. dalla L. 11/2015, dall'art. art. 10, comma 5, D.L. 210/2015, conv. con mod. dalla L. 21/2016 e da ultimo dall'art. 13, comma 1, D.L. 244/2016, conv. con mod. dalla L. 19/2017.

La decurtazione del 10%, pertanto, non è più prevista a far data dal 01/01/2018.

Completa il quadro normativo l'art. 16 comma 25 del DL 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, che ha introdotto nell'ordinamento un nuovo sistema di reclutamento dell'organo di revisione. Tale sistema, nel prevedere la scelta dei componenti dell'organo di revisione mediante estrazione da un elenco su base regionale (nel quale possono essere inseriti a richiesta), è atto a garantire interessi pubblici generali ed esigenze di coordinamento della finanza pubblica, e soprattutto dovrebbe assicurare l'indipendenza degli organi tecnici dagli organi politici, secondo un principio ormai consolidato e direttamente riferibile all'art. 97 della Costituzione (in tal senso, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 355/2016/PAR). La giurisprudenza ha rimarcato al riguardo il fatto (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 569/2015) che il revisore assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (il comune o la provincia), ma grava su di sé obblighi e responsabilità della revisione, nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 6407 del 16.11.2005). Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti (Corte Cost. n. 198/2012), istituendo pertanto uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione.

È notorio, infatti, che al Collegio dei revisori dei conti sono affidati compiti - piuttosto che consulenziali - di controllo e vigilanza sotto il profilo tecnico-contabile sull'operato degli organi di amministrazione attiva, come dimostra plasticamente l'art. 239 del TUEL, a mente del quale i revisori "vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti" (TAR Sardegna, sentenza 20 luglio 2015 n. 959). Secondo il giudice delle leggi, ciò consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995), il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il «riesame» (sentenza n. 179 del 2007) diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

III. Quanto alla questione di interesse in questa sede, ovvero della determinazione dei compensi spettanti ai revisori dei conti, non può che farsi riferimento *in primis* alla recente delibera n. 16/SEZAUT/2017/QMIG della Sezione Autonomie, con la quale si sottolinea che "*Dal tenore letterale delle citate disposizioni risulta evidente che il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma*

perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell'incarico e la limitazione percentuale dei rimborsi per spese di viaggio e altro". Viene evidenziato esplicitamente inoltre che "Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell'articolo in esame prescrive che "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina". La stessa Sezione, tuttavia, non manca di sottolineare che nonostante le disposizioni vigenti in tema di predeterminazione dei compensi e dei rimborsi, che circoscrivono l'autonomia negoziale delle parti, la natura convenzionale del rapporto tra Pubblica amministrazione e revisore non viene incisa e mantiene, al contrario, il suo assetto privatistico (in questo senso Sez. Aut. delib. N. 11/2016/QMIG e Sezione regionale di controllo del Veneto n. 355/2016/PAR).

Inoltre, con deliberazione n. 29/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie la Corte, rilevando l'assenza di qualsiasi contrasto attuale sul punto e, dunque, l'impossibilità di adottare una pronuncia di orientamento interpretativo ai sensi dell'art. 6 comma 4 del DL 174/2010, ha confermato l'applicabilità agli enti locali della disciplina contenuta nell'art. 6 del DL 78/2010, norma rivolta ai fini del coordinamento della finanza pubblica ritenuta vincolante dalla giurisprudenza costituzionale ed ha affermato, altresì, che la disposizione in esame, entrata in vigore il 31/05/2010, ha cristallizzato la misura degli emolumenti ivi considerati fino alla data del 31 dicembre 2015 (successivamente, come esposto, termine esteso al 31 dicembre 2017), all'importo corrisposto al 30 aprile 2010.

Nel solco di questo costante orientamento, dal quale non si ritiene di doversi discostare, si è di recente pronunciata anche la sezione di controllo per la Toscana che, in merito ad analoga questione, circa la possibilità di procedere ad adeguamento del compenso riconosciuto al Collegio dei revisori a seguito della mancata reiterazione dei vincoli fissati dal legislatore con l'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, ha stabilito che "per valutare se il taglio del 10% dei compensi spettanti ai revisori debba essere ancora applicato, a seguito dello spirare del termine fissato al 31 dicembre 2017 dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, è necessario far riferimento alla volontà espressa dall'amministrazione nella delibera di nomina dell'Organo di revisione. Pertanto, se dall'esame di tale delibera si evince in modo inequivocabile che la volontà dell'amministrazione deliberante era di fissare il compenso dell'organo di revisione nella misura

prevista dal D.M. del 2005 per la fascia demografica del Comune in esame, alla quale misura è stata successivamente applicata la riduzione prevista dal dl 78/2010, il venir meno delle prescrizioni normative previste dal DL 78/2010, così come da ultimo prorogate dal citato art. 13, comporterà la riespansione del compenso ai livelli precedenti alla riduzione ex lege.

Peraltro, nel caso di specie sottoposto all'esame della Sezione, è precluso un esame dettagliato del merito della richiesta. Il Collegio non può esimersi infatti dal ribadire l'impossibilità, in sede di espressione del parere, di sostituirsi al concreto accertamento istruttorio, oltretutto non consentito dalla sopra ricordata giurisprudenza di questa Corte (deliberazione 24 aprile 2004 della Sezione delle autonomie), che il Comune deve effettuare e che solo a lui è espressamente riservato: e ciò per non incorrere nel coinvolgimento diretto di questa Sezione nell'amministrazione attiva di competenza dell'Ente interessato, non rientrante nei canoni dalla funzione consultiva demandata alla Corte dei conti, la quale, come detto, presuppone la non riconducibilità dei pareri richiesti ad ipotesi concrete (vedasi, in proposito, le deliberazioni 27 aprile 2004 già citata e n. 5/AUT/2006 del 10 aprile 2006 della Sezione delle Autonomie), o, più in generale, esclude un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente ed una compartecipazione all'amministrazione attiva (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. reg. contr. Piemonte, 24 luglio 2008, par. 21/2008). Tanto premesso, questa Sezione ritiene - alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra espresse - che l'Amministrazione comunale, possa eventualmente procedere alla riespansione del 10% del compenso dei propri revisori solamente nel caso in cui nella deliberazione di nomina sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti dal decreto ministeriale applicabile e richiamato dall'art. 241 TUEL decurtato, per l'appunto, esclusivamente della percentuale prevista per legge.

Nel caso in cui, al contrario, le parti - nella loro libertà contrattuale (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 355/2016/PAR, e Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 569/2015, cit.), seppur veicolata da un provvedimento amministrativo - abbiano stabilito un importo inferiore ai limiti massimi tabellari (compenso base che viene considerato ordinario) nei limiti del parametro tutt'ora vigente di congruità individuato dall'art. 2233 comma 2 c.c. e dall'art. 10 comma 9 del d. lgs 39/2010 attuativo della direttiva 2006-43-CE, non sarà possibile rideterminare il compenso originariamente definito: e ciò ad evitare, come chiaramente espresso dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione 16/SEZAUT/2017/QMIG, che in

corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, in osservanza del comma 7 dell'art. 241 TUEL che prevede che il compenso possa essere stabilito esclusivamente con la delibera di nomina.

Va incidentalmente rilevato, da ultimo, come, nelle more della resa del parere, sia stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 gennaio 2019 il decreto interministeriale Interno-Economia del 21 dicembre 2018, che aggiorna i compensi dell'organo di revisione (a partire dal 1 gennaio 2019), ma che mantiene immutati i principi fin qui enunciati (ed, in particolare, sulla indefettibilità della delibera dell'ente per la concreta determinazione degli anzidetti compensi, anche per i revisori già in carica): vanno richiamati, in particolare, per quel che qui rileva, l'art. 1, comma 3, secondo il quale "L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo", nonché l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto, a mente del quale "Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.".

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Valsamoggia (BO) e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nell'adunanza del 21 gennaio 2019.

Il presidente f.f.
f.to (Massimo Romano)

Il relatore
f.to (Tiziano Tessaro)

Depositata in Segreteria il 21 gennaio 2019

Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)